



COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA

(Provincia di Teramo)

Tel 0861/63122- Fax: 0861/63279 °°° C.F: 80005510674 -- P. IVA: 00412110678

E - MAIL: roccasm@roccasm.it – utc@roccasm.it - SITO INTERNET: www.roccasm.it

Ordinanza Sindacale n. 85 del 27-04-2017

SISMA 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI - ORDINANZA DI SGOMBERO EDIFICIO IN FRAZ. FIOLI (DI GIAMMARTINO SETTIMIO).

IL SINDACO

Premesso che:

- in data 24/08/2016 il Sisma che ha colpito l'Italia centrale ha causato danni alle persone, alle abitazioni ed alle strutture pubbliche e produttive del Comune di Rocca Santa Maria;
- in data 26/10/2016 e 30/10/2016 il sisma ha di nuovo colpito l'Italia Centrale causando ulteriori danni alle abitazioni già colpite dal sisma del 24/08/2016;
- in data 18/01/2017 il sisma ha di nuovo colpito l'Italia centrale con aggravante delle abbondanti nevicate che hanno causato ulteriori danni alle abitazioni già colpite dal sisma precedente;
- che la situazione è tale da aver causato la dichiarazione di emergenza nazionale e l'emanazione di ordinanza in base all'art. 5 della L. n. 225/1992 e che il Comune di Rocca Santa Maria è tra i territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- in particolare, hanno riportato gravi danni vari edifici / immobili di proprietà di privati, nei quali sono residenti molti cittadini.
- in conseguenza di tale fenomeno si è verificata una grave situazione di emergenza nel territorio comunale;
- a causa dei crolli verificatesi si sono registrati danni alla viabilità, agli impianti e agli edifici, sia pubblici sia privati;
- esiste il pericolo di un diretto, ulteriore coinvolgimento della cittadinanza ed in generale delle persone nei crolli che potrebbero ancora verificarsi;
- è in corso una campagna di sopralluoghi da parte di personale specializzato;

VISTO l'articolo 16 del D.P.R. 6 febbraio 1981 n° 66;

VISTO l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n°225 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n° 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la dichiarazione dello stato d'emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 24 agosto 2016 che ha interessato il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

RAVVISATA la necessità di disporre l'attuazione degli indifferibili provvedimenti urgenti finalizzati a fronteggiare il sopra citato contesto emergenziale;

VISTO l'esito della verifica di danno ed agibilità realizzata attraverso la compilazione della "Scheda AeDES" per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica, ai sensi del DPCM del 5 maggio 2011 (GU n°113, Supplemento Ordinario n° 123 del 17.05.2011), aggiornato con il DPCM dell'8 luglio 2014 (GU n° 243 del 18.10.2014) della squadra P391 del 27/11/2016 con esito "A".

VISTE le risultanze del sopralluogo del 18/02/2017 da parte dei tecnici della Protezione Civile, squadra n. SF1219 che hanno proceduto ad una verifica mediante procedura FAST dell'aggregato n. 0039100, sito in frazione **Fioli (Foglio 45 Particella 543)** con esito **"NON UTILIZZABILE"** di proprietà, risultante catastalmente, presso l'Ufficio del territorio dell'Agenzia del Territorio, dei Signori sotto riportati:

ISTANTE	IDENT. CATASTALI	AGGREGATO	PROPRIETARI
Di Tommaso Settimio	Foglio 45 Particella 543	0039100	DI GIAMMARTINO SETTIMIO nato a CAMPOMARINO (CB) il 28/01/1961

PRESO ATTO che nell'immobile non risultano cittadini anagraficamente residenti, dell'avvenuta notifica verbale dello stato di inagibilità dell'immobile ai richiedenti il sopralluogo nonché dell'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune degli esiti dei sopralluoghi postuma effettuati sul territorio da parte delle apposite squadre della Protezione Civile;

ATTESO che stante l'urgenza manifestata, qualsiasi indugio nel provvedere a quanto sopra potrebbe mettere in serio pericolo l'incolumità pubblica e privata.

ORDINA

- 1) Lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo dell'edificio ai proprietari e a chi a qualunque titolo occupi gli edifici in questione, nonché a chiunque altro vi possa accedere fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare ulteriori verifiche tecniche qualora comunque sussistano condizioni di sicurezza.
- 2) Che il proprietario o comunque ne abbia la disponibilità a qualunque titolo proceda ad adottare i provvedimenti urgenti compresa l'eventuale delimitazione dell'area al fine di impedire l'accesso a chiunque e di provvedere alla chiusura delle utenze.
- 3) Il perdurare delle presenti disposizioni sino all'avvenuta esecuzione di tutte le opere necessarie per rendere agibile l'immobile ora dichiarato inagibile.

AVVISA

- 1) Che ai sensi dell'Ordinanza n. 422 del 16/12/2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile e delle Ordinanze n.ri 10 e 12, rispettivamente del 19/12/2016 e 09/01/2017, del Commissario Straordinario, ed in particolare ai sensi dell'art. 7, comma 8 dell'Ordinanza n. 12/2017 si fa presente che entro 15 giorni dalla notifica della presente ordinanza gli aventi diritto ai contributi, previsti in materia di ricostruzione privata dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e dalle ordinanze commissariali, possono conferire ai tecnici professionisti, in possesso dei requisiti previsti dai commi 1,1-bis e 1-ter dell'art. 7, comma 8, l'incarico, da espletarsi entro i successivi 15 giorni, di redigere e consegnare agli Uffici Speciali per la Ricostruzione le schede AeDES degli edifici danneggiati e dichiarati inutilizzabili sulla base delle schede FAST, corredate dalle relative perizie giurate. Oltre alla scheda AeDES i tecnici professionisti devono allegare alla perizia giurata una esauriente documentazione fotografica ed una sintetica relazione elaborata con particolare riferimento alle sezioni 3, 4, 5, 7 e 8 della scheda e con adeguata giustificazione del nesso di causalità del danno come determinato dagli eventi della sequenza sismica iniziata il 24 agosto 2016;
- 2) Che la presente ordinanza venga portata a conoscenza di eventuali altri comproprietari e/o utilizzatori dell'immobile.

DISPONE

- di notificare la presente ordinanza a:

DI TOMMASO SETTIMIO nato a CAMPOMARINO (CB) il 28/01/1961 e ivi residente in Via G. Di Vittorio 41/A

in qualità di Proprietari e richiedenti il sopralluogo degli immobili identificati in premessa,
- affiggere copia della presente alla porta dell'abitazione dell'immobile interessato;

Di trasmettere la presente ordinanza a:

- Prefettura di Teramo (UTG)
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

Ciascuno per le rispettive competenze;

- Di pubblicizzare la presente ordinanza mediante affissione nelle forme di legge.

INDIVIDUA

Ai sensi della L. 241/90 quale Responsabile del procedimento il Responsabile dell'Ufficio Tecnico geom. Dario D'Anselmo

RENDE NOTO

Che contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- Ricorso al Prefetto entro 30 gg. ovvero
- Ricorso al T.A.R. entro 60 gg. ovvero
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.

Termini tutti decorrenti dalla data di notificazione

IL SINDACO

Lino DI GIUSEPPE